

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

74° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MARZO 2000

Presidenza del presidente DI BENEDETTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTEPag. 2, 7, 10 e *passim*
GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la*
difesa6, 8, 9 e *passim*
* RUSSO SPENA (*Misto*)6, 8, 9 e *passim*

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le seguenti tre interrogazioni presentate sullo stesso argomento dal senatore Russo Spena:

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che dal foglio matricolare risulta che il signor Francesco Tassan veniva ammesso nell'Arma dei carabinieri in data 10 ottobre 1984, entrava poi in servizio permanente il 1° gennaio 1989 ed in data 10 novembre 1989 conseguiva il grado di carabiniere scelto;

che a seguito di alcune malattie, una prima («epato-stato-fibrosi») contratta nel 1990 ed altre («gastrite», «sinusite mascellare cronica», «meniscopatia mediale ginocchio sx con modesti segni di gonartrosi» e «stato ansioso reattivo») successivamente, giudicate dalla commissione medica ospedaliera di Padova come «SI dipendenti» da causa di servizio, negli anni 1994, 1995 e 1996 il carabiniere Tassan usufruiva di numerose licenze di convalescenza, alternate a periodi in cui rimaneva a disposizione della commissione medica ospedaliera per le periodiche visite di controllo ovvero del comando della stazione di Vittorio Veneto, svolgendo altresì attività di servizio;

che i periodi di convalescenza terminavano nel mese di marzo 1996 ed il successivo 11 maggio la commissione medica ospedaliera giudicava il carabiniere Tassan «idoneo» al servizio, pur riscontrando un «persistente disturbo d'ansia» ed una «lassità anteriore cronica al ginocchio sinistro», tant'è che il comando della regione carabiniere Veneto, con le note datate 29 luglio 1996, benchè erroneamente conteggiando i periodi di convalescenza (come poi si dirà), proponeva al comando generale dell'Arma di concedere d'ufficio all'interessato 664 giorni di aspettativa per infermità a decorrere dall'8 marzo 1994 a tutto il 31 dicembre 1995; inoltre un periodo di 131 giorni di aspettativa dal 1° gennaio all'8 marzo 1996, «da non computare ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa» ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e/o dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, facendo contestualmente presente, in entrambe le note, il giudizio di idoneità espresso dalla commissione medica ospedaliera, sotto la data dell'11 maggio 1996;

che invece il comando generale, senza tenere conto di tali proposte, senza disporre ulteriori accertamenti medici e senza informare l'inte-

ressato, con la determinazione datata 2 febbraio 1997, protocollo n. 226871/m-1-12 protocollo pers., stabiliva: «il carabiniere in servizio permanente Tassan Francesco, nato il 29 giugno 1960, è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 731, dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1996, con assegni di attività interi»;

che con la nota in pari data diretta al comando della regione stabiliva altresì:

1) il militare in oggetto è stato collocato in aspettativa per infermità dall'8 marzo 1993 al 7 marzo 1996, per la durata di giorni 731, ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

2) nel trasmettere la relativa determinazione, si dispone che:

l'interessato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, cessi dal servizio permanente e venga collocato in congedo a decorrere dall'8 marzo 1996;

venga trasmessa, con la massima urgenza, la documentazione necessaria all'emissione del formale provvedimento di cessazione dal servizio permanente;

che infine il comando di regione, in ottemperanza alla disposizione ricevuta, il 7 marzo 1997 emetteva il foglio di congedo illimitato del carabiniere Tassan Francesco, per la ragione e con la decorrenza predette, omettendo altresì di considerare il nuovo giudizio di idoneità al servizio, espresso dalla commissione medica ospedaliera sempre in data 7 marzo 1997 e su richiesta del medesimo comando,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i provvedimenti, sia quello di collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità che quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato, siano erronei e gravemente lesivi della sfera giuridica del ricorrente:

pertanto, se non ritenga di dover intervenire annullandoli prima che vi provveda, in sede giurisdizionale, il TAR del Veneto.

(3-01057)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 28 maggio 1997 è stata presentata a codesto Ministero l'interrogazione 3-01057 per conoscere se il provvedimento di collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità e quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato del carabiniere Francesco Tassan non dovessero essere annullati perchè lesivi della sfera giuridica del signor Tassan;

che ad oggi il Ministero non ha fornito alcuna risposta all'interrogazione;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, in data 31 maggio 1997, ha ordinato al comando generale dell'Arma dei carabinieri – Roma 1° reparto – SM – ufficio personale, in persona del capo del reparto medesimo, di depositare in segreteria, entro trenta giorni, la relazione originale sulla circostanza, affermata dal Tassan, secondo cui i giorni di li-

cenza di convalescenza dallo stesso fruiti e rilevabili del foglio matricolare sarebbero 705 e non 731, nonchè sull'eventuale rilievo del foglio del comando generale dell'Arma n. 133/89 del 12 febbraio 1976 protocollo del 27 ottobre 1994 in tema di licenza di convalescenza;

che in data 9 luglio 1997 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha rilevato che non è stata presentata, da parte del comando generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione richiesta;

che il TAR ha rinviato alla camera di consiglio del 4 settembre 1997 le determinazioni sulla proposta di istanza cautelare;

che per tale data ha ordinato, nuovamente, al comando generale dell'Arma dei carabinieri di depositare la documentazione richiesta,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il comando generale dell'Arma dei carabinieri, come da ordinanza del TAR del Veneto, non fornisca la documentazione richiesta;

se non si ritenga di dover intervenire per annullare i provvedimenti adottati nei confronti del signor Francesco Tassan, prima che vi provveda, in sede giurisdizionale, il TAR del Veneto.

(3-01204)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 28 maggio e 23 luglio 1997 sono state presentate a co-desto Ministero interrogazioni (3-01057 e 3-01204) a risposta in Commissione – sollecitate in data 4 novembre 1998 – per conoscere se il provvedimento di collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità, e quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato del carabiniere Francesco Tassan, non dovessero essere annullati perchè lesivi della sfera giuridica del signor Tassan;

che ad oggi il Ministero non ha fornito alcuna risposta alle interrogazioni;

che i primi giorni del giugno 1998 Francesco Tassan ha presentato controricorso al Consiglio di Stato per il preteso annullamento previa sospensione della sentenza n. 1532/97 datato 6 novembre 1997 del TAR del Veneto depositato l'11 novembre 1997, della determinazione protocollo n. 2187/M-1-12 Pers. datato 20 febbraio 1997 del capo I reparto del comando generale dell'Arma dei carabinieri, recante il collocamento in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 731 ed il collocamento in congedo con decorrenza 8 marzo 1996, nonchè del foglio di congedo illimitato emesso dal comandante della regione carabinieri Veneto il 7 aprile 1997;

che con precedente ricorso (notificato il 29 aprile 1997) Tassan, in servizio presso l'Arma di Vittorio Veneto, chiedeva l'annullamento del suo collocamento in congedo per raggiunta massima aspettativa da infermità contestando, tra l'altro, la valutazione dei fatti ed il conteggio dei giorni di ritenuta assenza dal servizio;

che, anche indipendentemente dalla mancata fruizione dell'aspettativa massima per infermità, in ogni caso, anche il raggiungimento del pe-

riodo massimo dell'aspettativa non poteva mai implicare un'automatica cessazione dal servizio, ma prevedere un ulteriore definitivo giudizio di inidoneità rilasciato dalla Commissione medica ospedaliera;

che nel suddetto ricorso veniva sottolineata, tra l'altro, la natura punitiva del suo congedo, visto che era stato adottato senza alcuna motivazione, senza accertamenti specifici (anzi in contrasto con quelli della Commissione medica ospedaliera), senza una proposta del comando regionale, senza una valutazione di diverse compatibili mansioni;

che veniva lamentata, inoltre, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento; i giudici veneti, infatti, hanno riconosciuto all'interessato il diritto a ricevere la comunicazione e, conseguentemente, la possibilità di contestare la fondatezza e/o la sussistenza delle circostanze che hanno prodotto il provvedimento, specificando: «... il carabiniere Tassan, se fosse stato tempestivamente informato dei gravi provvedimenti che si intendeva assumere nei suoi confronti, non avrebbe mancato di segnalare, a tutela del proprio interesse alla permanenza in servizio, gli errori, i travisamenti e le incongruità denunciati nei precedenti motivi di impugnazione»;

che in data 1° ottobre 1999 l'interessato ha richiesto al comando carabinieri di Aviano, a norma della legge n. 241 del 1990, copia del proprio fascicolo, compresi i rapporti informativi fatti dalla stazione dei carabinieri di Aviano relativi alle denunce penali a suo carico ed al ritiro del porto d'armi (avvenuto il 10 maggio 1994), nonchè tutti gli atti trasmessi dal comando stazione di Aviano al comando compagnia di Sacile, al comando gruppo di Pordenone, al comando regione Veneto, al comando Friuli Venezia Giulia sino al comando generale di Roma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i provvedimenti, sia quello di collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità che quello di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo illimitato, siano erronei e gravemente lesivi della sfera giuridica dell'interessato;

se non ritenga di dover intervenire annullandoli, così come disposto dal Tar del Veneto, e prima che vi provveda il Consiglio di Stato, tenuto conto che esiste il diritto «naturale» del dipendente Tassan a vedersi riconosciuto quel trattamento economico-normativo atto ad assicurarne il sostentamento materiale, e ciò anche ai fini del trattamento di quiescenza e con riguardo al nucleo familiare composto dallo stesso, dalla moglie e dalla figlia ancora minorenni;

quali siano i veri motivi per i quali il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha posto in congedo illimitato il carabiniere scelto Francesco Tassan.

(3-03143)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.
Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Si risponde contestualmente alle tre interrogazioni dell'onorevole senatore interrogante in quanto attinenti lo stesso argomento.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nell'effettuare il calcolo del periodo di aspettativa usufruito dal carabiniere Tassan, ha conteggiato anche i giorni compresi tra il 1° gennaio e l'8 marzo 1996, in quanto le infermità dello stesso, seppur riconosciute dipendenti da causa di servizio, costituiscono alterazioni dello stato di salute differenti dalle ferite o dalle lesioni traumatiche, le uniche legittimate, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, a non essere computate ai fini del calcolo del periodo massimo di aspettativa.

Per quanto attiene il giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato del Tassan, emesso dalla Commissione medica ospedaliera di Padova a decorrere dall'11 maggio 1996, esso è intervenuto dopo che l'interessato aveva già fruito dei due anni di aspettativa. Pertanto, l'adozione del provvedimento di collocamento in congedo adottato dall'Arma dei carabinieri prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale per espressa previsione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, che così recita: «Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità».

A seguito delle determinazioni del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Tassan ha impugnato – come era stato previsto dal senatore Russo Spena in una delle sue interrogazioni – i decreti di collocamento in aspettativa e di congedo innanzi al TAR del Veneto, che, con sentenza n. 1523 dell'11 novembre 1997, emessa dopo aver acquisito la documentazione richiesta, ha accolto il ricorso e annullato i due provvedimenti. Il citato Comando generale, a sua volta, ha proposto appello al Consiglio di Stato, non condividendo l'esito del giudizio di primo grado.

In ordine all'auspicato annullamento da parte della Difesa dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comando generale nei confronti del Tassan si osserva che, stante la pendenza del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato, non sarebbe opportuna l'assunzione di iniziative che potrebbero poi rivelarsi in contrasto con il giudicato del massimo organo di giustizia amministrativa.

RUSSO SPENA. La successione temporale delle interrogazioni, come veniva sottolineato anche nella risposta del Sottosegretario, evidenzia come il Governo su questo caso non sia stato interrogato in modo pretestuoso, tant'è che viene riconosciuto anche come il TAR del Veneto abbia poi realmente proceduto all'annullamento. Vi è sia un diritto-dovere sia un interesse dell'amministrazione ad annullare il provvedimento in termini di autogoverno, prima di attendere l'esito del ricorso al Consiglio di Stato; tra l'altro, la sospensiva del provvedimento da parte del Consiglio di Stato

in sede di giudizio pregiudiziale non è stata ancora data. Credo che non verrà data.

Ci troviamo di fronte a un caso in cui il non annullamento in sede di autogoverno farà correre seri rischi all'amministrazione, nel caso in cui, come è prevedibile, e come io credo, il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del TAR. Il fatto che sia prevedibile è dimostrato dalla non concessione della sospensiva che, in linea di massima, il Consiglio di Stato concede anche se in base ad una prima valutazione di merito. L'amministrazione corre il rischio di pagare danni, compensi e arretrati molto onerosi, al di là dei diritti che ha il carabiniere Tassan.

C'è poi un secondo motivo che mi porta a dichiarare la mia profonda insoddisfazione. Nelle mie interrogazioni ho chiesto quali siano i veri motivi – e auspico un'indagine del Governo – per i quali il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha posto in congedo illimitato il carabiniere scelto Tassan. I motivi certamente esistono, anche se prove certe non vi sono.

Ho chiesto, inoltre, se non si riteneva di dover intervenire per annullare i provvedimenti adottati.

L'amministrazione si dovrebbe chiedere, innanzi tutto, se le conviene pagare i danni e le condanne del giudizio di secondo grado. Il Governo doveva porsi in allarme di fronte ad una simile situazione, mentre si è limitato burocraticamente ad aspettare la decisione del TAR; poi, altrettanto burocraticamente, nonostante le interrogazioni, che segnalavano l'esistenza di un simile problema, ha proposto il ricorso. Vi è poi stato un contoricorso presentato dal carabiniere Tassan. Il Governo ora ci invita ad aspettare la sentenza ma questo mi sembra un atteggiamento dissennato, anche sul piano giuridico.

Per tali motivi, mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione del senatore Russo Spena:

RUSSO SPENA. – Al *Ministro della difesa*. – Per conoscere, in relazione al trasferimento del magistrato Benedetto Roberti della procura del tribunale militare di Padova ad altra sede, se non si ritenga opportuno che si revochi urgentemente tale trasferimento che altrimenti si configurerebbe come un fatto di inaudita gravità, visto che il magistrato ha avviato indagini su oltre 2.000 casi riguardanti illegalità di comportamenti nelle Forze armate. Sono infatti facilmente intuibili le conseguenze che l'allontanamento del magistrato avrebbe sui casi di corruzione che hanno dato via alla «Militaropoli» delle Forze armate.

Per conoscere inoltre se il Ministro in indirizzo intenda fornire immediati chiarimenti sui retroscena di questa vicenda.

(3-01058)

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il trasferimento del dottor Roberti è stato disposto dal Consiglio della magistratura militare per incompatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. È appena il caso di ricordare come l'atto rientri nella competenza esclusiva del Consiglio della magistratura militare, sull'esercizio della quale né il Governo né il Ministro della difesa possono in alcun modo interferire.

Il trasferimento del dottor Roberti è stato disposto dal Consiglio con delibera in data 6 febbraio 1997, a conclusione di una lunga e complessa procedura istruttoria esperita dalla competente commissione referente e sfociata nella decisione anzidetta.

Nella delibera sono stati esposti e valutati analiticamente tutti gli episodi che hanno indotto la commissione a proporre al Consiglio il provvedimento di trasferimento del dottor Roberti. Dalle argomentazioni emerge che la situazione di incompatibilità ambientale era riferibile, da un lato, a situazioni interne agli uffici giudiziari militari di Padova, dall'altro, ai riflessi nell'ambiente esterno.

Nel rispetto delle garanzie difensive, il magistrato, assistito da altro magistrato, è stato sentito sia nella fase istruttoria che in sede di discussione davanti al *plenum*.

Va sottolineato che tutti i procedimenti già assegnati per la trattazione al dottor Roberti non hanno subito alcuna interruzione per effetto del suo trasferimento ad altra sede, poiché i magistrati in servizio presso la procura militare di Padova garantiscono ampiamente la prosecuzione delle attività di indagine avviate.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, avevo segnalato il trasferimento del magistrato dottor Roberti in una fase in cui con la Commissione allora presieduta dal senatore Gualtieri lo avevamo audito e stimato.

Come sapete, la Commissione di inchiesta di cui anch'io ero componente ha apprezzato – tengo a dirlo perché la risposta degli uffici è un po' spocchiosa su questo punto e sembra non tenere conto del valore di questo magistrato – le caratteristiche professionali del dottor Roberti. Egli ha condotto indagini aspre e difficili che non gli hanno recato certo popolarità; ha portato avanti in termini molto seri procedimenti che attengono alla salvaguardia delle regole, dello Stato di diritto.

Non vorrei che la «incompatibilità ambientale», di cui abbiamo avuto modo di discutere anche in altri casi, riguardi il fatto che sono state aperte indagini su 2.000 casi riguardanti illegalità di comportamenti nelle Forze armate. Non mi sembra che, dopo il trasferimento del dottor Roberti, le indagini siano proseguite con la stessa rapidità, tanto è vero che dal 1997, esse non sono arrivate ad alcuna conclusione.

Si tratta di una vicenda di estrema importanza, la assoluta non autonomia, per la sua stessa composizione, del Consiglio della magistratura militare. Del resto, il dottor Roberti anche in un'audizione ci ha parlato delle sue disgrazie.

Ho l'impressione che sia ingiusto parlare di riflessi negativi nell'ambiente di Padova, anche per rispetto nei confronti delle istituzioni. Credo, infatti, che se l'istituzione viene controllata criticamente e con nettezza, se i procedimenti vanno avanti nell'ambito delle regole e dello Stato di diritto (io sono un garantista e credo di averne dato più volte dimostrazione), è interesse delle stesse Forze armate fare pulizia al proprio interno (ovviamente ove si arrivasse a condanne). La mia impressione è che si sia voluto usare un organismo non autonomo – come è riconosciuto da ampia parte della dottrina, che ne prevede l'abolizione insieme alla stessa giurisdizione militare in quanto tale – per trasferire il dottor Roberti (mi assumo la responsabilità di quello che dico), perché si voleva affossare l'indagine sulle piccole e grandi illegalità di comportamento che si è ritenuto portassero disonore alle Forze armate. Io la penso in maniera esattamente contraria, come ci dimostra anche il caso Somalia che riguarda vicende ben più gravi. Le Forze armate hanno interesse a che le indagini sui casi di illegittimità e illegalità vadano avanti.

In questa trappola è caduto l'ottimo dottor Roberti, magistrato riconosciuto da tutti di grande prestigio. Il suo trasferimento è dovuto esclusivamente a questo. Nel provvedimento non vi è alcuna motivazione del trasferimento che richiami responsabilità o manchevolezze del magistrato; si parla soltanto – come viene ripetuto nella risposta di stasera – di «incompatibilità ambientale». Credo che parlare di incompatibilità ambientale nel 2000 sia un po' grottesco oltre che grave.

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento è stato deciso comunque dall'organo di autogoverno.

RUSSO SPENA. Ma l'organo di autogoverno è tanto poco autonomo che sono stati presentati disegni di legge da parte di tutti i Gruppi parlamentari, eccetto uno, che ne prevedono l'abolizione. Anche la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta da D'Alema, prevedeva l'abolizione di questo organo.

Non basta dire che si prende atto. L'interrogazione chiedeva qualcosa di più, cioè di sapere se è possibile che il magistrato sia stato trasferito per «incompatibilità ambientale», se si deve semplicemente prendere atto di quella formula.

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma l'alternativa a questo quale sarebbe? Che il Governo intervenga sull'organo di autogoverno della magistratura?

RUSSO SPENA. Il Ministro della giustizia rispetto al CSM ha un potere d'impulso, non può intervenire sulla autonomia della magistratura ma può porre problemi che attengono alla carriera dei singoli magistrati; e lo fa. Così secondo me dovrebbe fare il Ministro della difesa (che in questo caso è Ministro di riferimento): senza interferire sull'autonomia può chiedere perché il magistrato sia stato trasferito, se il trasferimento possa es-

sere revocato, qual è lo stato delle 2.000 pratiche che stava esaminando il dottor Roberti. Questo si può fare nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura militare.

Pertanto sono insoddisfatto e mi aspetto un'attività da parte del Ministero.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione presentata dal senatore Russo Spena:

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che con le recenti nuove convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa e gli enti si sono create contraddizioni nell'applicazione della normativa riguardante l'alloggiamento degli obiettori presso gli enti stessi;

che l'attuale situazione registra:

enti le cui convenzioni non indicano la disponibilità di vitto ed alloggio presso proprie strutture; gli obiettori, quindi, non hanno l'obbligo di alloggiare presso l'ente, ma hanno il diritto di ottenere tale servizio, nel caso non desiderino farsene carico personalmente;

enti le cui convenzioni indicano la disponibilità di vitto ed alloggio presso proprie strutture e obbligano gli obiettori a pernottare presso l'ente;

enti la cui convenzione (recentemente ampliata su richiesta del Ministero) prevede un numero di posti-letto inferiore al numero degli obiettori previsti dalla convenzione stessa e di cui usufruiscono solo una parte degli obiettori;

che per quest'ultimo caso non è chiaro il criterio che viene adottato per assegnare l'alloggio ad alcuni obiettori ed escludere altri;

che in passato il Ministero ha voluto estendere l'obbligatorietà del vitto e dell'alloggio per gli obiettori al fine di equiparare le condizioni degli obiettori e dei militari; con queste recenti disposizioni si è venuta a creare una situazione discriminatoria non tanto tra obiettori e militari quanto tra gli obiettori assegnati allo stesso ente;

che a tutt'oggi la situazione vede obiettori liberi di scegliere dove alloggiare, obiettori obbligati ad alloggiare presso l'ente, obiettori obbligati ad alloggiare a proprie spese;

che in una precedente interrogazione (3-00647 del 22 gennaio 1997) l'interrogante aveva già sottoposto al Ministro il caso di un obiettore costretto a provvedere in proprio per il vitto e l'alloggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per eliminare la disparità di trattamento tra cittadini che svolgono il servizio militare ed obiettori e tra gli stessi obiettori per i quali, a seconda delle convenzioni stipulate, l'ente può essere obbligato o libero di garantire il vitto e l'alloggio.

(3-01129)

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* In esito al quesito posto dall'onorevole senatore interrogante si rappresenta che all'epoca del-

l'interrogazione, fermo restando il principio di carattere generale della piena equiparazione degli obiettori di coscienza ai militari di leva anche sotto il profilo del diritto a fruire di vitto e alloggio a spese dello Stato (articolo 11 della previgente legge 15 dicembre 1972, n. 772), nel sistema delle convenzioni era prevista la coesistenza di enti obbligati a fornire idonea sistemazione logistica ai giovani obiettori ed enti per i quali tale obbligo non era espressamente sancito.

Tale regime misto non era frutto di una arbitraria applicazione delle norme in vigore, bensì trovava fondamento nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977 di attuazione della legge n. 772 del 1972, che all'articolo 13 prescriveva che il distacco di giovani obiettori potesse essere disposto soltanto presso enti morali con idonee possibilità di sistemazione logistica, mentre l'articolo 12 dello stesso provvedimento non imponeva analoga condizione per gli enti dipendenti da amministrazioni dello Stato.

Successivamente, a seguito delle pressanti richieste avanzate da alcuni enti di poter utilizzare più obiettori di quanto consentisse la ricettività delle proprie strutture alloggiative, l'amministrazione militare aveva ritenuto che, in presenza di adeguate garanzie di affidabilità degli enti ospitanti (natura pubblica dell'ente, particolare rilievo sociale delle finalità perseguite) e fermo restando il loro obbligo di provvedere alla fornitura di vitto e alloggio per una consistente aliquota di obiettori, potessero essere stipulate nuove convenzioni o ampliate quelle preesistenti senza fornitura di vitto e alloggio per la parte residua degli obiettori richiesti.

Questa possibilità, peraltro in linea con i principi della citata legge n. 772 del 1972, era intesa ad evitare eventuali discriminazioni che avrebbero potuto determinarsi tra gli obiettori e i militari di leva, ovvero tra gli stessi giovani chiamati a prestare il servizio sostitutivo civile.

Infatti, nell'ipotesi di capacità ricettiva mista (con e senza vitto e alloggio) la scelta di alloggiare o meno presso l'ente non veniva rimessa al giovane obiettore, bensì all'ente medesimo, il quale, sulla base della località di residenza dei giovani e delle particolari esigenze di servizio da soddisfare, individuava coloro che dovevano permanere in modo continuativo presso la struttura e coloro che potevano invece rientrare al proprio domicilio al termine dell'orario di servizio.

Inoltre, qualora un obiettore interessato a fruire di vitto e alloggio fosse stato assegnato ad un ente non in grado di provvedere alla sua sistemazione, lo stesso avrebbe potuto essere trasferito, a domanda, ad altro ente in grado di soddisfare tali esigenze, proprio allo scopo di evitare disparità di trattamento con i militari di leva al cui sostentamento provvede l'amministrazione militare.

Attualmente, nel contesto di un quadro normativo innovato dalla legge n. 230 del 1998, la competenza della materia è transitata all'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio. In questo quadro, l'Ufficio ha messo in atto misure dirette a contenere la spesa per la gestione dei giovani obiettori di coscienza nei limiti delle assegnazioni di bilancio. Infatti, al fine di assicurare il rispetto di tali limiti,

l'Ufficio nazionale ha rilevato l'opportunità che a partire dal 1° novembre 1999 non venga fornito vitto e alloggio agli obiettori residenti nelle località di servizio, anche nel caso che l'ente di destinazione sia convenzionato per posti con vitto e alloggio, che dovranno essere utilizzati, pertanto, solo per soddisfare le esigenze degli obiettori non residenti.

Tale innovazione è stata tempestivamente diramata dall'Ufficio nazionale a tutti i distretti militari per la successiva divulgazione agli enti convenzionati dislocati nella propria giurisdizione territoriale.

RUSSO SPENA. Sono soddisfatto per le informazioni fornite dal sottosegretario Guerrini. L'innovazione normativa introdotta nel 1998 sposta i termini della questione, come è stato giustamente detto. Bisognerà intervenire con nuove proposte, semplici ed efficaci, sulle disposizioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diramato. Le informazioni sono utili per i parlamentari che potranno attuare, nella loro autonomia, un intervento successivo.

Mi dichiaro quindi soddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 20,30.